



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Oggetto: Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Executive summary

La presente Circolare ha la finalità di fornire una ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.

Al fine di effettuare un'analisi complessiva e integrata degli obiettivi concordati in materia, nel contesto del Piano italiano di Ripresa e Resilienza, il presente atto è strutturato in due parti alle quali è allegata una nota di dettaglio contenente schede di sintesi normativa e tabelle esplicative. Nella prima parte, si precisano le **finalità** associate alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Nella seconda parte, a carattere propositivo, sono illustrati gli **incentivi** alla qualificazione per le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti, gli **incentivi** a ricorrere a centrali di committenza per le stazioni appaltanti impossibilitate a soddisfare i requisiti di qualificazione, nonché, gli **incentivi** a ricorrere a stazioni appaltanti qualificate anche in fattispecie al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione.

Sia nella prima che nella seconda parte della presente circolare, il metodo di analisi seguito, come per i target europei, è quello di un **approccio “integrato”** alle nuove disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, che hanno introdotto, **nel loro insieme**, un **complesso unitario** di istituti, tutti orientati, congiuntamente, sia direttamente che *de relato*, a favorire e incentivare, **a legislazione vigente**, tanto l'aggregazione quanto la professionalizzazione dell'intero sistema di *public procurement*. Tali istituti sono finalizzati ad integrare il dato giuridico che già a legislazione vigente consente il ricorso a tali strumenti, raccomandandone l'utilizzo anche nella prospettiva dei futuri obiettivi di settore.

Nell'allegato, sono schematizzati - per chiarezza espositiva - i contenuti del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché illustrati i dati relativi alla qualificazione, evidenziandone la relativa strumentalità all'obiettivo di ridurre la frammentazione e promuovere un sistema permanente di professionalizzazione.

Sulla base di quanto premesso, le stazioni appaltanti (vedi par. 2.4) sono quindi invitate a:

- qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e compiere ogni sforzo in tale senso, tenuto conto che i requisiti a tale scopo previsti sono funzionali ad un migliore andamento tecnico-amministrativo dell'intero ciclo di vita delle procedure di appalto;
- verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione, sia al fine, qualora non qualificate, di valutare l'eventuale raggiungimento del livello minimo di



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

- qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;
- effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell’applicativo dell’ANAC dedicato alla qualificazione;
 - comunicare ad ANAC, con le modalità che verranno indicate, i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l’ausilio di enti appaltanti qualificati, così da rendere previamente conoscibile l’elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore produttivo;
 - utilizzare tutti gli strumenti già disponibili a legislazione vigente per agevolare e velocizzare la propria qualificazione e aggregazione;
 - utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che non hanno proceduto alla qualificazione, invece di utilizzare procedure di affidamento diretto;
 - utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che hanno problemi di ritardo di pagamento o hanno problemi con il trasferimento di fondi del livello centrale;
 - utilizzare reti di stazione appaltanti specializzate per materia e oggetto contrattuale, anche in relazione alla classificazione del *Common Procurement Vocabulary (CPV)*, che siano chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici;
 - favorire l’acquisizione di competenze operative e know-how, e quindi “professionalizzare”, il proprio personale mediante il ricorso, anche ove non obbligatorio, all’ausilio di stazioni appaltanti qualificate o di centrali di committenza;
 - adoperarsi per favorire la costituzione di forme integrate di collaborazione (reti), anche al fine di facilitare il loro ausilio alle stazioni appaltanti non qualificate, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti e assicurando anche adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell’ambito di un determinato territorio.

Introduzione

La milestone M1C1-73 *bis* del PNRR, introdotta a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, richiede l’adozione, sentita l’ANAC, di una circolare sull’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, è previsto che la circolare “*fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (art. 62, comma 6, lettera a) del d.lgs. 36/2023*”.

La nuova milestone si inserisce nell’ambito della Riforma 1.10 in tema di appalti pubblici e concessioni, in un quadro che ricomprende in modo organico anche le milestone M1C1-73 *ter* e M1C1-84 *bis*, fissate a dicembre 2024, che affidano alla Cabina di regia di cui all’articolo 221 del Codice dei contratti pubblici, sentita ANAC, il compito di valutare gli esiti del periodo di prima



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

applicazione della nuova disciplina al fine di individuare, tra l'altro, iniziative volte a incentivare la qualificazione, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione. Ogni milestone deve essere letta congiuntamente alle altre e di ciascuna deve necessariamente tenersi conto ai fini di una corretta attuazione delle altre, all'interno di un quadro legislativo e di politiche attive in favore del sistema dei contratti pubblici organico, tracciato in conformità agli obiettivi concordati in sede europea.

Nell'ambito del nuovo quadro nazionale in materia di contratti pubblici, la qualificazione costituisce uno strumento essenziale per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la rapidità dei processi relativi al ciclo di vita dei contratti, garantendo al contempo la trasparenza e la correttezza degli appalti pubblici.

La presente circolare, in attuazione della milestone M1C1-73 bis del PNRR, è volta a fornire orientamenti e indicazioni operative per permettere alle stazioni appaltanti di utilizzare tutti gli strumenti già disponibili a legislazione vigente per agevolare e velocizzare i processi di qualificazione e aggregazione, anche in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte a prevedere ulteriori meccanismi incentivanti la qualificazione e la centralizzazione, si sottolinea la rilevanza delle seguenti indicazioni cui conformarsi:

La circolare è strutturata in due parti, accompagnate da un Allegato. Nella prima parte sono chiarite, all'interno di un quadro sistematico, le **finalità** associate alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Nella seconda parte, a carattere propositivo, vengono illustrati gli **incentivi alla qualificazione** per le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti, gli **incentivi a ricorrere alle centrali di committenza** per quelle impossibilitate a soddisfare i requisiti di qualificazione nonché gli **incentivi** a ricorrere a stazioni appaltanti qualificate **anche negli ambiti in cui la qualificazione non è obbligatoria, in particolare per i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione.**

Il metodo di analisi seguito è quello di un approccio integrato alle nuove disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici, che hanno introdotto, nel loro insieme, un complesso unitario di istituti, tutti orientati, congiuntamente, sia direttamente che *de relato*, a favorire e incentivare, a legislazione vigente, tanto l'aggregazione quanto la professionalizzazione dell'intero sistema di *public procurement*.

Nell'allegato alla circolare è contenuta una ricostruzione schematica della normativa relativa al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ed è fornita un'analisi quantitativa dello stato di avanzamento del processo di qualificazione, sulla base dei dati ANAC, evidenziandone la strumentalità all'obiettivo di ridurre la frammentazione e promuovere un sistema permanente di professionalizzazione.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Parte I

Sistematizzazione delle norme applicabili: il quadro normativo di riferimento, le novità introdotte e prime linee attuative

1. Il sistema di qualificazione nell'ambito del nuovo Codice

In coerenza con quanto previsto dagli obiettivi della Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni del PNRR in tema di riduzione della frammentazione delle stazioni appaltanti, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha disciplinato in maniera organica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con l'intento di rafforzare la capacità amministrativa e promuovere un percorso di professionalizzazione permanente funzionale a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Gli **articoli 62 e 63 del nuovo Codice**, dedicati rispettivamente a aggregazioni e centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, hanno delineato per la prima volta in modo compiuto il composito **sistema soggettivo dei contratti pubblici** dal lato delle stazioni appaltanti, indicando puntualmente le attività che tali soggetti possono realizzare e il ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica.

Le norme definiscono un sistema **“aperto” e non “a numero chiuso”**: **tutti i soggetti, muniti dei requisiti necessari, infatti, possono ottenere la qualificazione, così come perderla, qualora tali requisiti vengano meno. Parallelamente, le amministrazioni che non possiedono i necessari requisiti di qualificazione in un determinato momento, possono comunque, in virtù proprio del carattere “aperto” del sistema introdotto, ottenere la qualificazione nel livello richiesto in un secondo tempo** (sul punto si veda anche *infra*).

Nell'ottica di un sistema di qualificazione configurato quale ***iter* progressivo** di acquisizione di competenze, anche settoriali e per materia, si segnala l'opportunità che le stazioni appaltanti intraprendano un percorso funzionale al conseguimento dei diversi livelli di qualificazione **per tappe, fondato su un'attività progressiva e per obiettivi da raggiungersi nel tempo**, sulla base di fasi definite *ex ante*.

Tale percorso è anche funzionale all'obiettivo di evitare il sovraccarico di compiti per le centrali di committenza e per le stazioni appaltanti qualificate, valorizzando la loro capacità di offrire – in base anche alle relative competenze ed esperienze – diverse modalità di supporto alle stazioni appaltanti non qualificate, incluso lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria e di appalti congiunti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche e del livello di complessità dell'appalto.

In via generale, è necessario evidenziare che, accanto a tali disposizioni, sono presenti nell'ordinamento vigente ulteriori strumenti idonei a supportare e promuovere il predetto percorso di qualificazione, grazie, fra l'altro, al ruolo amministrativo e regolatorio esercitato dalla stessa ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del Codice, il quale, accanto alla “vigilanza collaborativa” ex art. 222, comma 3 del Codice e all'espressione di pareri di precontenzioso ex art. 222, comma 4 del Codice



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

(sul punto si veda *infra* par. 1.4), prevede quali strumenti per la corretta e più puntuale attuazione delle disposizioni in materia, la predisposizione di bandi tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, finalizzati a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui la stessa Autorità, del resto, già fornisce supporto (anche) facilitando l'omogeneità dei procedimenti amministrativi mediante la redazione di Comunicati, FAQ e Vademecum Operativi.

Premesso quanto sopra, al fine di assicurare la complessiva sostenibilità del sistema fin dal suo avvio, con il Codice dei contratti pubblici sono stati disciplinati:

- un **regime transitorio *ad hoc*** del meccanismo di qualificazione riferito a puntuali aspetti relativi a requisiti e a fasi di realizzazione della commessa;
- un sistema di **qualificazione con riserva in sede di prima applicazione** per le unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni;
- un corpus normativo "**a regime**".

2. Le principali novità

L'insieme delle disposizioni introdotte *ex novo* nel Codice delinea una specifica disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (per una ricostruzione schematica, cfr. la scheda di sintesi normativa nell'Allegato alla circolare).

Nel dettaglio, la qualificazione avviene in relazione alle **varie fasi** di realizzazione dell'opera pubblica o dell'acquisizione della fornitura o dello svolgimento del servizio (da un lato, progettazione tecnico amministrativa e affidamento, dall'altro esecuzione).

Per la progettazione e l'affidamento, il sistema è disegnato facendo riferimento a **tre livelli di qualificazione**. Nell'allegato II.4 al Codice, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza in attuazione dell'articolo 62 del Codice, i **requisiti necessari** per accedere ai diversi livelli di qualificazione sono declinati distintamente per la progettazione e l'affidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti (art. 4), per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti (art. 6) e per l'affidamento da parte delle centrali di committenza (art. 7) (cfr. anche *infra*).

Per la fase di esecuzione, i requisiti di qualificazione sono indicati a grandi linee nell'articolo 8 dell'allegato, sia per le stazioni appaltanti che per le centrali di committenza. In quest'ultimo articolo, è stata, altresì, disegnata una **disciplina transitoria specifica** per l'esecuzione:

- le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, sono qualificate, in una prima fase sperimentale fino al 31 dicembre 2024, anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica;

- le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, nella prima fase sperimentale, eseguire i



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

contratti se sono iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Infine, al successivo articolo 9 dell'allegato II.4 viene dettata la disciplina transitoria dell'iscrizione con riserva, nei modi e nei termini in cui questa è prevista (sino al 30 giugno 2024).

L'allegato II.4, in attuazione degli articoli 62 e 63 del Codice, mette quindi **“a regime”** in modo puntuale e dettagliato **il nuovo sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti inaugurato dal Protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANAC del 17 dicembre 2021, cui ha fatto seguito la deliberazione dell'ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, che ha introdotto la disciplina dei requisiti di qualificazione e dell'iscrizione delle stazioni appaltanti nell'apposito elenco gestito dall'Autorità.

3. L'articolo 62 su aggregazioni e centralizzazione delle committenze

L'articolo 62, comma 1, del Codice individua le **soglie oltre le quali si applica il regime di qualificazione**: per servizi e forniture, si tratta della soglia prevista per gli affidamenti diretti; per i lavori, la soglia è fissata in misura pari a cinquecentomila euro. Le procedure di affidamento di importo inferiore a queste soglie possono essere gestite da tutte le stazioni appaltanti, anche non qualificate.

Nell'ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione, oltre alle stazioni appaltanti e centrali di committenza, rientrano anche i cd. **soggetti aggregatori** di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, **iscritti di diritto nell'elenco ANAC** ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del Codice. Tali enti, uno per ciascuna regione oltre Consip S.p.a., sono funzionali all'acquisizione di servizi e forniture.

L'articolo 62 specifica al comma 5 le **attività che possono essere svolte dalle stazioni appaltanti qualificate**. Le stazioni appaltanti qualificate possono: effettuare, in funzione del livello di qualificazione posseduto, gare di importo superiore alla soglia di cui al comma 1; acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate; svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; procedere mediante appalti congiunti (disciplinati al comma 14); utilizzare autonomamente strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate nonché effettuare autonomamente ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle medesime.

Le **stazioni appaltanti non qualificate** (art. 62, comma 6), invece, per effettuare tali attività (tutte relative alla fase di progettazione e affidamento) devono ricorrere a una centrale di committenza qualificata e, per le attività di committenza ausiliaria, a centrali di committenza qualificate e stazioni appaltanti qualificate.

Il perimetro delle attività che le stazioni appaltanti non qualificate possono svolgere è comunque tale da consentire di:

- procedere ad affidamenti per servizi e forniture di valore inferiore alla soglia europea, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;

- o effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

In relazione, invece, alla **fase esecutiva** del contratto, le **stazioni appaltanti non qualificate** ricorrono a una centrale di committenza qualificata, a una stazione appaltante qualificata o a soggetti aggregatori, potendo nominare un supporto al RUP operante nella struttura che ha affidato l'appalto principale.

Il comma 9 dell'articolo 62, inoltre, specifica le modalità di regolamentazione del rapporto che intercorre fra stazione appaltante e centrale di committenza; quest'ultima deve essere sempre individuata sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. comma 15) e può essere ubicata anche in altro Stato membro dell'Unione europea (cfr. comma 16).

Il comma 10 delinea, invece, il sistema che garantisce alla stazione appaltante non qualificata di poter fare **sempre** affidamento su una centrale di committenza o stazione appaltante qualificata che assicuri lo svolgimento della gara. Ciò avviene prevedendo la formazione del **silenzio assenso** sulla domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza o stazione appaltante qualificata. Inoltre, è previsto un meccanismo di **assegnazione d'ufficio** di una "struttura aggiudicatrice", da parte di ANAC, nell'eventualità in cui una centrale di committenza qualificata abbia respinto, anche solo una volta, la richiesta di ausilio avanzata.

4.2. Il regime di esclusione dal sistema di qualificazione

Sono **esclusi** dal sistema di qualificazione le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dalla disciplina dei settori speciali, pur prevedendosi la possibilità di integrazione dell'allegato II.4, al fine di disciplinare i criteri di qualificazione per tali soggetti, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza (art. 62, comma 17).

Nel dettaglio, sono espressamente esclusi dall'applicazione degli artt. 62 e 63 del Codice gli enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi, quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 e, dunque, qualora operino affidamenti di contratti pubblici inerenti ai settori del gas e dell'energia termica, dell'elettricità, dell'idrico, dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana, dei servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Segnatamente, pertanto, alla luce dell'insieme delle disposizioni in materia, risultano escluse dall'applicazione del sistema di qualificazione:

- le imprese pubbliche, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

- i soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali. A tale riguardo, si rammenta come la precitata disposizione chiarisca che ricorre il «controllo», non solo nella situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, ma anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo medesimo.

Inoltre, risultano sottratti all'applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:

- i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e All. I.12 del vigente Codice dei contratti pubblici);
- i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge n. 67 del 1997, espressamente richiamato dall'articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa eurounitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, pertanto, si ritiene che i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, quando operano come stazione appaltante possano prescindere dalla qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice.

In via generale, il sistema di qualificazione presuppone che tutti i soggetti, inclusi quelli esclusi dal regime di qualificazione, assicurino in ogni caso, nell'ambito dei propri piani formativi, la promozione di percorsi idonei a garantire la crescita della capacità amministrativa all'interno del processo di evoluzione delle competenze professionali del personale.

Per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di **partenariato pubblico privato**, il Codice richiede una qualificazione almeno del livello intermedio L2 (art. 62, comma 18).

5. L'articolo 63 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

L'articolo 63 disciplina nel dettaglio il sistema di qualificazione, istituendo presso l'ANAC un **apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate** di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

L'elenco è aperto in quanto soggetto a periodici aggiornamenti.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Al suo interno sono **iscritti di diritto** il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.a., l'Agenzia del demanio e i soggetti aggregatori.

In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza delle **unioni di comuni**, delle **province** e delle **città metropolitane**, dei **comuni capoluogo di provincia** e delle **regioni** sono **iscritte con riserva**.

L'elenco è gestito da ANAC, che ne stabilisce le modalità attuative, nonché gli ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva (cfr. art. 63, comma 13). Al riguardo, è prevista anche una **disposizione antielusiva** rispetto all'attività di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione e un sistema sanzionatorio volto a **monitorare** il corretto e progressivo adeguamento al sistema di qualificazione, prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e, nei casi più gravi, la sospensione dalla qualificazione (sul punto di veda *infra*).

Parte II

Gli incentivi previsti dall'ordinamento

in favore della qualificazione e aggregazione delle stazioni appaltanti

Alla luce delle regole del sistema di qualificazione sin qui illustrate e dell'analisi delle tendenze attuative nel primo anno di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici, la presente circolare intende portare all'attenzione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori gli **incentivi alla qualificazione**, come "processo amministrativo" progressivo associato a specifici parametri di valutazione riguardanti le varie fasi relative al ciclo di vita dei contratti.

1. Incentivi a valorizzare gli strumenti del sistema di qualificazione anche al di sotto delle soglie e al di fuori degli obblighi previsti ex lege

Per la fase di affidamento, il legislatore italiano, nell'ottica di **favorire l'aggregazione** delle stazioni appaltanti e **promuovere la professionalizzazione** delle amministrazioni aggiudicatrici, ha adottato specifiche misure, sia di carattere "speciale" per gli appalti rientranti nel PNRR, sia "a regime" con le nuove disposizioni dettate specificamente in materia di qualificazione delle Stazioni appaltanti, illustrate di seguito in dettaglio.

1.1 Opere PNRR/PNC

In sede di adozione della normazione speciale in materia di affidamenti rientranti nel PNRR/PNC, è stato previsto un regime temporaneo di qualificazione *ad hoc* per le stazioni appaltanti, con l'intento di favorire il processo di aggregazione delle amministrazioni aggiudicatrici e, dunque, la tempestività



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

degli affidamenti, che è stato prorogato sino al 30 giugno 2024¹. **A decorrere dal 1° luglio 2024, le regole della qualificazione del nuovo Codice si applicano anche agli appalti PNRR/PNC.**

1.2 Condizione necessaria per il rilascio del CIG

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di qualificazione obbligatoria (art. 62, comma 1), ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del nuovo Codice, a far data dal primo luglio 2023, è previsto che *“l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”*. con ciò intendendo incentivare l'aggregazione delle stazioni appaltanti. Pertanto, **l'assenza di qualificazione preclude la possibilità di procedere all'affidamento.**

1.3 I requisiti relativi alla digitalizzazione

Ai sensi dell'articolo 225, comma 2, è previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai soggetti che, sebbene vi siano tenuti, non si sono adeguati a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35 e 36”*, in materia di digitalizzazione, con ciò volendo incentivare non solo l'aggregazione delle stazioni appaltanti in quanto tale, ma anche una maggiore professionalizzazione delle amministrazioni mediante il processo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto. **I requisiti relativi alla digitalizzazione si applicano anche per gli affidamenti al di sotto delle soglie di qualificazione obbligatoria di cui all'articolo 62, comma 1.**

Pertanto, le soglie di qualificazione formalmente previste dall'articolo 62 del Codice dei contratti pubblici devono essere lette alla luce delle disposizioni sulla digitalizzazione che, a far data dal 1° gennaio 2024, sono state chiamate ad operare una ulteriore “selezione” delle stazioni appaltanti nella prospettiva della specializzazione e professionalizzazione.

Le stazioni appaltanti non qualificate, laddove non dotate di piattaforme certificate, dovranno provvedere per la gestione degli affidamenti e per il rispetto dei connessi obblighi informativi tramite accordi di committenza ovvero ricorrendo al supporto amministrativo di stazioni appaltanti qualificate.

1.4 Vigilanza collaborativa, pareri di precontenzioso, Collegio consultivo tecnico

Nel contesto degli strumenti normativi previsti dall'ordinamento per facilitare e incentivare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti **a legislazione vigente**, oltre a quanto precedentemente evidenziato (parte I, par. 1), si segnalano altresì ~~anche altri~~ ulteriori istituti che l'ordinamento ha comunque predisposto per “accompagnare” le stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara e nella risoluzione di controversie insorte durante la fase di affidamento.

¹ Segnatamente, infatti, con il decreto-legge c.d. Semplificazioni (d.l. 77/2021) aveva previsto che, *ex art. 52, comma 1: “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 (del d.lgs. 50/2016) , attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*. La proroga al 30 giugno 2024 è avvenuta con l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Ci si riferisce, in primo luogo, alla “**vigilanza collaborativa**” di ANAC (cfr. art. 222, comma 2 del Codice) e al ricorso ai **pareri di precontenzioso ANAC** (cfr. art. 220, comma 4 del Codice) o, anche, seppure in subordine e avendo sempre presente l’obiettivo di un doveroso contenimento dei costi della commessa pubblica, al ricorso ad altri strumenti, alternativi a quelli giurisdizionali, idonei a **prevenire o risolvere rapidamente controversie o dispute tecniche** di ogni natura che possano insorgere **durante la fase di affidamento e/o di esecuzione del contratto**, quale il **Collegio consultivo tecnico “facoltativo” e non obbligatorio** (cfr. artt. 215 e 218 del Codice).

L’impegno concreto delle stazioni appaltanti all’utilizzo dei predetti strumenti per risolvere *ex ante* criticità tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione) può anche costituire, anche in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo di qualificazione, un utile elemento per valutare il livello di professionalizzazione e quindi di qualificazione posseduto al quale, peraltro, la stessa ANAC potrà correlare una specifica e concreta premialità. Tale prospettiva sarà specificamente esaminata nell’ambito del correttivo al Codice dei contratti pubblici.

1.5 Incentivi alla qualificazione anche al di fuori dell’obbligo

Nel contesto normativo ed attuativo sin qui descritto, nel quale tutti gli incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti sono innestati nell’ordinamento nell’ottica di favorire una professionalizzazione (e aggregazione) delle amministrazioni aggiudicatrici, è necessario interpretare le regole sulla qualificazione non solo come limiti *all’operatività delle medesime stazioni appaltanti*, ma soprattutto come una *ulteriore possibilità* di acquisizione di competenze.

Pertanto, **anche al di fuori degli ambiti in cui la qualificazione è obbligatoria, le stazioni appaltanti sono sempre chiamate a utilizzare il meccanismo di qualificazione, anche in considerazione delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo, nella prospettiva di un costante miglioramento dell’azione amministrativa rispetto all’intero ciclo di vita degli appalti pubblici.** Ne deriva un incentivo a lavorare sui **criteri di qualificazione “in proprio”** delle stazioni appaltanti che sono dotate di idonea esperienza e requisiti organizzativi.

L’intero sistema di qualificazione deve rappresentare un **punto di riferimento anche per quegli enti che, a normativa vigente, risultano esclusi dall’applicazione degli artt. 62 e 63** (sul punto si veda *supra* §1). Per tali soggetti, il raggiungimento dei requisiti ivi previsti non rappresenta una “*conditio sine qua non*” per l’affidamento e l’esecuzione di contratti di appalto, ma rappresenta nondimeno un valido ed efficace standard in relazione al quale commisurare la propria capacità amministrativa ed esecutiva nel realizzare appalti di qualità.

Inoltre, la possibilità prevista specificamente dall’art. 62, comma 11 per le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) di svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, **attività di committenza ausiliarie** in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale, consente, **anche per affidamenti al di sotto delle soglie obbligatorie di**



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

qualificazione, che le Stazioni appaltanti non qualificate possano comunque beneficiare, ai fini della propria professionalizzazione, delle competenze già possedute dall'amministrazione ausiliaria che, infatti, può direttamente e "sul campo" trasferire know-how e competenze operative al personale dell'ausiliata (anche qualora quest'ultima potrebbe già procedere autonomamente agli affidamenti).

In tal caso, in considerazione dell'avvio di un virtuoso processo di professionalizzazione e di un parallelo *iter* di aggregazione degli enti appaltanti "sul campo", ANAC può correlare l'incentivo all'ottenimento di un punteggio premiale per la qualificazione (o per il raggiungimento di un livello di qualificazione superiore) delle stazioni appaltanti, purché, in coerenza con le finalità sopra rappresentate, la stazione appaltante ausiliata ricorra all'istituto della qualificazione anche al di sotto delle soglie quale strumento di crescita professionale del proprio personale (in primis, i RUP, ma anche i DL, i DEC e i funzionari amministrativi).

1.6 Autovalutazione

Per le ragioni sopra evidenziate, tutti gli enti sono invitati, anche in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo di qualificazione tutti gli enti sono invitati a **confrontarsi strutturalmente con i requisiti previsti per la qualificazione, utilizzando a tal fine anche gli appositi strumenti di autovalutazione messi a disposizione da ANAC**. L'autovalutazione consente infatti di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli standard di qualificazione previsti a normativa vigente, individuando chiaramente quali sono i profili organizzativi o esperienziali da potenziare e, ove questo non sia possibile, rivolgendosi in via prudenziale a stazioni appaltanti già qualificate. **Il potenziamento della capacità di autovalutazione delle stazioni appaltanti appare oggi più che mai strategico anche nella prospettiva della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**, che introduce un ulteriore filtro a favore della professionalizzazione e specializzazione delle strutture amministrative.

In tale ottica, si invitano le **stazioni appaltanti non qualificate o appartenenti alla categoria di quelle qualificate con riserva, a verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione**, sia al fine di valutare l'eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione, assume un particolare rilievo alla luce della possibilità di considerare il compimento dell'esercizio di autovalutazione (avvalendosi dell'applicativo dell'ANAC) come un ulteriore elemento premiante per acquisire la qualificazione (o un livello superiore di qualificazione). Del resto, lo stesso art. 63, comma 13 prevede che "*l'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva finalizzata a consentire e alla centrale di committenza...di acquisire la capacità tecnica e amministrativa richiesta*".

1.7 Supporto giuridico offerto dal MIT

Le stazioni appaltanti, al fine di acquisire maggiore consapevolezza in merito al raggiungimento di taluni target e competenze, possono ottenere elementi di chiarezza e ausilio tecnico attraverso il servizio di "Supporto giuridico" offerto dal MIT a tutti i soggetti attuatori del Codice dei contratti pubblici, operante ai sensi dell'articolo 223, comma 1.



*Al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

In dettaglio, il servizio Supporto Giuridico, realizzato in collaborazione tra MIT, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), in via di ulteriore implementazione a seguito delle attività di prossima definizione volte ad estenderne la portata con uno specifico focus sugli aspetti della professionalizzazione, qualificazione e digitalizzazione, in attuazione dell'art. 223, comma 1, del Codice dei contratti pubblici svolge la propria attività esclusivamente in favore delle stazioni appaltanti (cfr., al riguardo, la definizione di SA ex art. 1 dell'All. I.1), tenute all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, favorendo l'uniformità nell'interpretazione della disciplina dei contratti pubblici, nonché la formazione di "best practices" consolidate. L'attività di supporto giuridico è rivolta esclusivamente alle stazioni appaltanti, che possono presentare, mediante l'apposito format, quesiti attinenti a problematiche attuative del Codice. Le risposte elaborate dal servizio vengono asseverate dall'Unità Operativa di Coordinamento (UOC), istituita presso il Ministero, che si riunisce con cadenza periodica, di regola una volta al mese. Nel primo anno di attuazione del Codice, dal 1° luglio 2023 al 1° luglio 2024, il servizio ha ricevuto circa 700 richieste di parere, di cui ne ha pubblicato circa 300 in considerazione della loro valenza giuridica nel dettare indirizzi interpretativi di carattere generale. I tempi di elaborazione delle risposte dipendono dalla complessità del quesito e dal numero di quesiti presentati, che in ogni caso vengono di regola esaminati nell'arco di un mese. Subito dopo l'asseverazione, le risposte alimentano una specifica banca dati liberamente accessibile attraverso un'apposita piattaforma (<https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico>), e sono rinvenibili anche mediante ricerca per materia. Il rilascio di un parere relativo ad un concreto caso di specie, e la consultazione immediata di soluzioni offerte per analoghe fattispecie possono pertanto offrire un valido supporto amministrativo, sia, direttamente, per migliorare la rapidità decisionale e ridurre i tempi di decisione, sia, indirettamente, per autovalutare la propria capacità in merito al raggiungimento di taluni requisiti di qualificazione. La prossima creazione, inoltre, di una apposita sezione *ad hoc* della piattaforma, dedicata alla pubblicazione di appositi **format di atti amministrativi non generali** (quali ad esempio, determine a contrarre o avvisi di preinformazione, consultazioni di mercato, valutazioni di preventivi/indagini di mercato etc.), predisposti in condivisione con ANAC, potrà costituire un **ulteriore ausilio** alle stazioni appaltanti per supportare e incentivare la propria professionalizzazione e, dunque, la propria efficienza e capacità amministrativa.

Al fine di fornire strumenti di supporto univoci alle stazioni appaltanti, si rappresenta infine come sia stato già rappresentato in sede di Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici ex articolo 221 (seduta del 25 giugno 2024), la piena disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a stabilire sinergie tra tutti gli strumenti attuativi del Codice complessivamente previsti dall'ordinamento, ivi compresa la condivisione, in seno alla stessa Cabina, di quelle richieste di parere pervenute e aventi ad oggetto questioni giuridiche di portata generale, particolarmente significative per stazioni appaltanti e operatori economici.

1.8 Specializzazione del procurement

Infine, la stessa metodologia che procede dalla classificazione del **Common Procurement Vocabulary (CPV)**, utilizzata da ANAC per orientare la propria analisi dei dati sulla rapidità decisionale media delle stazioni appaltanti può essere efficacemente **utilizzata anche dalle stesse**



*Al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

stazioni appaltanti per indirizzare la propria specializzazione, **incentivando** così una **professionalizzazione per materia riferibile specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici** grazie ad una più chiara, puntuale e uniforme descrizione dell'oggetto contrattuale di riferimento.

Ciò sarà funzionale non solo alla creazione di un sistema di qualificazione più efficace ed efficiente, ma anche a **incentivare una aggregazione e creazione di reti di stazioni appaltanti "specializzate"**, più facilmente **individuabili ed identificabili** (per oggetto contrattuale, grazie al riferimento ai CPV) sull'intero territorio nazionale.

Al perseguimento di tale obiettivo, contribuirà anche l'istituzione, nel decreto legislativo "correttivo" al Codice dei contratti pubblici, di un Tavolo tecnico di coordinamento, con specifiche competenze in materia di specializzazione dell'attività di committenza ausiliaria, fra cui l'attività di promozione della specializzazione per sfere di attività e ambiti settoriali o geografici (ove si registrano scostamenti fra la domanda e l'offerta di attività di committenza) e l'individuazione dei soggetti dotati di specifica competenza ed esperienza in attività ad elevata complessità o specializzazione. Al predetto Tavolo dovranno essere in particolare attribuite attività connesse:

- a) al monitoraggio dell'attività di committenza, al fine di prevenire scostamenti tra la domanda e l'offerta dei relativi servizi sia sul piano della distribuzione territoriale, sia rispetto agli ambiti settoriali di interesse;
- b) alla promozione della specializzazione dell'attività di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale, anche attraverso l'individuazione degli incentivi disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento dell'attività di committenza.

1.9 Indicazioni di sintesi

Da quanto illustrato in questa sezione, emerge l'invito rivolto alle stazioni appaltanti ad **utilizzare concretamente tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per facilitare e velocizzare la propria qualificazione** (e aggregazione), anche al di fuori degli ambiti in cui la qualificazione è obbligatoria, tenendo in considerazione non solo il singolo target da conseguire, ma il complesso dei requisiti, così come stabiliti dalla normativa vigente e concordati (anche in sede europea) in un'ottica integrata e di insieme.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti relativa alla fase esecutiva del contratto

Al fine di offrire alle stazioni appalti orientamenti in materia di qualificazione, si ritiene di dover riservare particolare attenzione al regime giuridico, introdotto *ex novo* dal vigente codice dei contratti pubblici, relativo alla **qualificazione per la fase esecutiva** del contratto. L'art. 62 e l'All. II.4, infatti, nell'ottica di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire la professionalità richiesta anche nella fase di effettuazione dei lavori o di concreta acquisizione dei servizi e delle forniture, individuano alcuni parametri da soddisfare, puntualmente indicati dalle predette disposizioni:

- a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- b) dotazione di un sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- c) esecuzione di contratti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

- d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC.

Ciò, in coerenza con gli obiettivi previsti dallo stesso art. 1, comma 2, lett. c) della stessa Legge Delega n.78/2022 che invitava il legislatore ad una *“ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (...) al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse (...) potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti”*.

La qualificazione relativa all'intero ciclo di vita del contratto costituisce, il portato di quel principio del risultato informatore dell'intera disciplina codicistica (cfr. art. 1) che, in quanto tale, deve essere operante non solo nella fase pubblicistica dell'affidamento, ma anche nella fase privatistica della realizzazione e acquisizione di un lavoro, servizio e fornitura.

Previsto per la prima volta nell'ordinamento giuridico, l'obbligo per le stazioni appaltanti di professionalizzarsi e aggregarsi anche nella fase di esecuzione del contratto di appalto, è stato infatti introdotto secondo alcuni scaglioni temporali definiti dal legislatore:

- **fino al 31 dicembre 2024**, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica;**
- a decorrere dal **1° gennaio 2025**, la possibilità di eseguire il contratto al di sopra delle soglie di qualificazione viene invece valutata sulla base di alcuni requisiti relativi **ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente** la domanda di qualificazione (cfr. art. 8 dell'Allegato II.4).

Diversamente da quanto avvenuto per la fase di affidamento, non si hanno esperienze significative in materia di gestione della fase di esecuzione per conto di altre stazioni appaltanti. **Alla luce del principio del risultato** sopra richiamato, tuttavia, **i requisiti previsti dall'art. 8 dell'All. II.4 possono intendersi non quali target sussistenti e cristallizzati una volta per tutte ex ante, ma quali obiettivi perseguibili gradualmente nel tempo da parte di tutte le stazioni appaltanti.**

In sostanza, il sistema di qualificazione per l'esecuzione deve puntare alla professionalizzazione di tutte le stazioni appaltanti che eseguono i contratti, in via progressiva e continuativa.

Del resto, l'intero sistema di qualificazione, come anche sopra rilevato, si configura come un **sistema amministrativo aperto** che, in quanto tale, risulta **a formazione progressiva e graduale** che ha il proprio inizio nell'avvio mediante la presentazione dell'istanza di qualificazione e la sua conclusione con l'adozione del provvedimento finale relativo all'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti.

Si rammenta, a tal fine, ancora una volta, la centralità del rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; tale requisito, infatti, verrà valutato non solo con riferimento al doveroso rispetto dell'obbligo normativo, ma anche tenendo in considerazione il fattivo percorso di allineamento con i termini di legge intrapreso dalla stazione appaltante per rientrare da pregresse



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

situazioni di ritardo dei pagamenti, secondo il Piano degli interventi previsto dall'art. 40 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Per quanto riguarda le tempistiche necessarie per rendere il sistema di qualificazione operativo anche in riferimento alla fase di esecuzione dei contratti, è stato attivato un **gruppo di lavoro con Anac, Anci, Upi e Itaca finalizzato alla messa a punto dei criteri di qualificazione rilevanti**.

3. Il monitoraggio costante del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e il ruolo degli strumenti per la promozione dell'aggregazione

Oltre all'incentivo alla qualificazione nella fase di affidamento ed esecuzione, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti deve essere inteso come un "processo" amministrativo da sottoporre ad un costante monitoraggio da parte delle competenti amministrazioni centrali dello Stato italiano, in collaborazione con ANAC.

Tale **percorso** implica, in particolare, l'esigenza di un **monitoraggio periodico** dell'andamento della qualificazione rispetto ai tre parametri di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 8 dell'Allegato II.4, **nonché delle ulteriori informazioni** messe a disposizione dalle stazioni appaltanti qualificate inerenti alle **proprie specializzazioni nei diversi comparti produttivi**. **Ciò è funzionale a consentire, anche in considerazione dell'oggetto dell'affidamento, una scelta dell'ente appaltante (da parte dell'amministrazione non qualificata) efficiente e consapevole.**

In tale ottica, appare utile promuovere e sviluppare, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione, programmi volti a rendere più efficiente il sistema di qualificazione, prevedendo a tale fine, fra l'altro, una **nuova sede di coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori** e un'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di perseguire risparmi di spesa e minori aggravii amministrativi per le singole stazioni appaltanti, nonché di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza.

Al fine di costruire una **rete di stazioni appaltanti** diffuse capillarmente sul territorio e auspicabilmente specializzate per acquisti specifici si potrà valutare di dare anche attuazione alla previsione contenuta nella legge 78 del 2022 laddove prevede all'articolo 1, comma 2, lettera c), *"l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche"*.

In attuazione di tale indirizzo, è opportuno **orientare la specializzazione** dei soggetti aggregatori ovvero di ulteriori soggetti che abbiano una natura di centrale di committenza verso quelle aree specialistiche per le quali si registra una necessità sia di maggiore capillarità sul territorio, sia di adeguate competenze settoriali per affidamenti caratterizzati da particolare complessità. Ci si riferisce, ad esempio, alla caratterizzazione e specializzazione di alcuni soggetti aggregatori per lo svolgimento di affidamenti relativi al settore sanitario o a quello dell'istruzione o del partenariato pubblico-privato. In particolare, appare prioritario costituire una rete di soggetti aggregatori specializzati/centrali di committenza, idonei a fornire un adeguato supporto amministrativo alle stazioni appaltanti diffuse sul territorio, ma di regola prive di qualificazione, come le istituzioni scolastiche.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Per tale ragione, si invitano tutte le stazioni appaltanti qualificate e operanti in un medesimo territorio e/o per settori o comparti affini, a creare forme integrate di collaborazione, anche al fine di garantire un efficace supporto alle stazioni appaltanti non qualificate, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti. Tale modalità operativa, oltre a facilitare il ricorso a stazioni appaltanti ausiliarie, può altresì consentire la promozione di un effettivo grado di professionalizzazione e specializzazione delle amministrazioni appaltanti, capace di intercettare le specifiche esigenze di contrattualizzazione dei lavori, servizi e forniture maggiormente ricorrenti in una determinata area territoriale e/o settore di competenza.

Pertanto, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle procedure di individuazione delle stazioni appaltanti ausiliarie, è **necessario che le stazioni appaltanti non qualificate operanti in un medesimo comparto segnalino le specifiche esigenze di approvvigionamento alle competenti amministrazioni centrali.** Sulla base di tali segnalazioni, anche attraverso la sede di coordinamento dei soggetti aggregatori sopra richiamata, sarà possibile individuare linee di specializzazione e collaborazione in rete, idonee ad orientare l'attività dei soggetti aggregatori verso la domanda effettiva di committenza.

In tale contesto, come anche sopra rilevato, l'analisi dei dati svolta da ANAC sulla rapidità decisionale media delle stazioni appaltanti, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici e secondo le indicazioni della milestone M1C1-84 bis del PNRR, ha anche lo scopo di individuare eventuali associazioni tra tali ritardi e determinati oggetti contrattuali individuati secondo la classificazione del *Common Procurement Vocabulary* (CPV), utili a proporre misure volte a orientare il ricorso, per tali categorie di acquisti, a centrali di committenza o stazioni appaltanti qualificate.

4. Osservazioni di sintesi e indicazioni operative

Alla luce di quanto sopra rappresentato, e in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo di qualificazione, si forniscono le seguenti indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori:

- i. il processo di qualificazione previsto dal vigente codice dei contratti pubblici è **un sistema “aperto” che, dunque, può essere sempre implementato via via che le amministrazioni entrano in possesso dei necessari requisiti.** Si invitano tutte le stazioni appaltanti ad attivarsi per acquisire in proprio e nel più breve tempo possibile i necessari presupposti di professionalizzazione a tale scopo richiesti. Al contempo, saranno messe in atto le forme più idonee di raccordo per favorire l'accesso dei soggetti non qualificati a centrali di committenza e soggetti aggregatori;
- ii. il sistema di qualificazione, volto a favorire sia l'aggregazione delle stazioni appaltanti, sia la professionalizzazione delle stesse, contempla e, anzi, auspica la possibilità che una pluralità di amministrazioni giungano al possesso dei necessari requisiti, **anche, quindi, al di sotto delle previste soglie obbligatorie.** Pertanto, si invitano le stazioni appaltanti a considerare la possibilità di **qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e di fare ogni sforzo in tale senso, da realizzare mediante opportuna pianificazione degli adeguati miglioramenti amministrativi e gestionali,** tenuto conto che i requisiti all'uopo previsti sono funzionali ad



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

- un migliore andamento tecnico-amministrativo dell'intero ciclo di vita del contratto di appalto;
- iii. si invitano le stazioni appaltanti **non qualificate a verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione**, sia al fine di valutare l'eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;
 - iv. in particolare, è opportuno **effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell'applicativo dell'ANAC dedicato alla qualificazione**, anche alla luce della possibilità di considerare il compimento dell'esercizio di autovalutazione come elemento premiante per acquisire la qualificazione sia per le stazioni appaltanti che ne sono prive, sia per quelle qualificate con riserva;
 - v. l'interazione con le stazioni appaltanti qualificate e con le strutture di supporto tecnico presenti nel sistema può contribuire a processi di **professionalizzazione** delle stazioni appaltanti al di sotto e al di sopra delle soglie di qualificazione. A tal fine, **si invitano le stazioni appaltanti non qualificate a utilizzare al meglio lo strumento dell'avvalimento delle stazioni appaltanti qualificate, sia al di sotto che al di sopra delle soglie di qualificazione, quale strumento di crescita professionale del proprio personale**;
 - vi. il sistema di qualificazione, in quanto volto a favorire la **professionalizzazione** delle stazioni appaltanti, deve essere **funzionale anche alla valorizzazione delle specifiche competenze settoriali delle amministrazioni**. Si invitano tutte le stazioni appaltanti a **comunicare ad ANAC, con le modalità che verranno indicate, i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l'ausilio di enti appaltanti qualificati**, al fine di rendere previamente **conoscibile l'elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore produttivo**. Ciò, con particolare riferimento ai settori delle forniture e, particolarmente, dei servizi, i cui ambiti di operatività possono essere molto differenziati e fra loro eterogenei;
 - vii. il sistema di qualificazione deve essere funzionale anche ad orientare la specializzazione delle stazioni appaltanti verso quelle aree specialistiche che necessitano di maggiore capillarità sul territorio; pertanto si invitano tutte le stazioni appaltanti qualificate e operanti in un medesimo territorio e/o per settori o comparti affini, a **creare forme integrate di collaborazione (reti) di stazioni appaltanti specializzate per materia e oggetto contrattuale**, eventualmente anche in relazione alla classificazione del *Common Procurement Vocabulary*, chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici. Nel rispetto della disciplina di legge applicabile andranno concordati in un atto **esaustivo e completo gli accordi di cessione o ausilio di committenza con relative competenze, responsabilità e costi, anche al fine di facilitare il loro ausilio alle stazioni appaltanti non qualificate**, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti. Anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle procedure di individuazione delle stazioni appaltanti ausiliarie, si invitano tutte le amministrazioni a dare adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell'ambito di un determinato territorio, nonché laddove possibile prevedendo anche forme di collaborazione tra amministrazioni collocate in territori o regioni amministrative differenti, considerato, peraltro, che il dato merceologico di aggregazione consente di ottenere elevati vantaggi in termini di semplificazione dei processi



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

- viii. è opportuno utilizzare il servizio di “**Supporto Giuridico**” offerto dal MIT, specialmente per enti non qualificati, per ottenere elementi di chiarezza e ausilio tecnico a tutti i soggetti attuatori del Codice dei contratti pubblici (<https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico>) anche in ottica di valorizzazione di *best practices*;
- ix. si invitano in ogni caso le stazioni appaltanti, in attuazione dei principi del Codice tra cui in particolare il principio del risultato, a valutare l’utilizzo delle centrali di committenza (cfr. § 2.1 e art. 62, comma 11), in particolare per gli enti che non hanno scelto la qualificazione, anche in alternativa all’utilizzo di procedure di affidamento diretto e in ogni caso in presenza di difficoltà gestionali quali possono essere quelle relative ai ritardi di pagamento o al trasferimento di fondi dal livello centrale, è opportuno che si sviluppino **reti di stazioni appaltanti specializzate** per materia e oggetto contrattuale, anche in relazione alla classificazione del *Common Procurement Vocabulary* (CPV), chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici;
- x. fermo restando quanto sopra indicato, come già rilevato (cfr. Parte II, par. 1.4), si suggerisce in ogni caso di fare comunque riferimento anche ai servizi di supporto offerti da ANAC (a legislazione vigente) volti ad “accompagnare” le stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara e nella risoluzione di controversie insorte durante la fase di affidamento (pareri di precontenzioso - <https://www.anticorruzione.it/-/istanza-di-parere-di-precontenzioso>; funzione consultiva - <https://www.anticorruzione.it/-/attivit-c3-a0-consultiva-anac>; vigilanza collaborativa - <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-sull-esercizio-dell-attivit%C3%A0-di-vigilanza-collaborativa-in-materia-di-contratti-pubblici-del-n.-269-20.06.2023>).

Si segnala infine che per rendere il sistema più aperto proprio nei confronti delle amministrazioni che non riescono a qualificarsi, si potrà in prospettiva **valorizzare, ai fini del punteggio esperienziale, non solo le gare al di sopra delle soglie minime di qualificazione ma anche quelle comprese in una forcella al di sotto di dette soglie**. In questo modo l’esperienza di una amministrazione verrebbe esaltata anche basandosi su gare che seppure di importo modesto potrebbero essere numerose a garanzia di una effettiva capacità da parte della stazione appaltante.

Pubblicità legale

Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo www.mit.gov.it.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

ALLEGATO

NOTA ESPLICATIVA DI DETTAGLIO

1. SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA

Di seguito sono schematicamente riassunti i contenuti della disciplina del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui al combinato disposto di cui agli articoli 62 e 63 del Codice e dell'allegato II.4.

Sono in particolare sintetizzati, negli elementi essenziali, la finalità del sistema di qualificazione (§1), l'ambito di applicazione (§2), le competenze di ANAC (§3), i livelli di qualificazione, i corrispondenti requisiti idonei a conseguirlo e il relativo periodo transitorio (§§4-7 per le stazioni appaltanti e §8 per le sole centrali di committenza); la disciplina della qualificazione per l'esecuzione (§9) e quella della qualificazione con riserva (§10), le modalità di iscrizione, le regole sulla revisione della qualificazione e le sanzioni in caso di violazioni (§§ 11-13).

1	Finalità	<p>La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:</p> <ul style="list-style-type: none">○ attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro.○ Riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:<ul style="list-style-type: none">● progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure● esecuzione dei contratti
---	-----------------	---



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

2	Ambito di applicazione	<p>La qualificazione è necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none">○ per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro○ per acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti <p>La qualificazione non è necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none">○ per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. <p>Il sistema di qualificazione delineato dal Codice e dai suoi allegati non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">○ agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici○ ai sogetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice. <p>In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva le stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none">○ delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento;○ delle provincie e delle città metropolitane;○ dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.
3	Competenza dell'ANAC in materia di qualificazione	<p>L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:</p> <ul style="list-style-type: none">○ le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;○ è rilasciata la qualificazione;○ la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;○ può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice;○ sono mantenuti i livelli di qualificazione.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

4	<u>Livelli di qualificazione e progettazione e affidamento di lavori per le stazioni appaltanti</u>	<p>Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none">○ qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 30 punti);○ qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea (punteggio complessivo dei requisiti pari a 40 punti);○ qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo (punteggio complessivo dei requisiti pari a 50 punti). <p>Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.</p> <p>È previsto un <u>regime transitorio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">○ fino al 30 giugno 2024, la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.
5	<u>Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti</u>	<p>Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">○ iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;○ presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;○ disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.



6	<p><u>Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti</u></p>	<p>È previsto un <u>regime transitorio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">○ ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a 1 milione di euro, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'allegato I.9 al Codice;○ la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale è richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, è stato riconosciuto alle stazioni appaltanti un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. <p>Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none">○ qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 30 punti);○ qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 40 punti);○ qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo (punteggio complessivo dei requisiti pari a 50 punti).
---	--	--



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

7	<u>Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti</u>	<p>Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.</p> <p>È previsto un <u>regime transitorio</u>;</p> <ul style="list-style-type: none">○ fino al 30 giugno 2024, la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2. <p>Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">○ iscrizione all'AUSA;○ presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;○ disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice;○ la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale è richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 è stato riconosciuto alle stazioni appaltanti un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione.
8	<u>Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza</u>	<p>Le centrali di committenza si qualificano almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">○ per il livello L2 per i lavori;○ per il livello SF2 per i servizi e le forniture. <p>Le centrali di committenza per essere qualificate devono essere in possesso dei medesimi requisiti delle stazioni appaltanti, salva la riduzione del 20 per cento dei relativi punteggi.</p>



9	<u>Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione</u>	<p>È previsto un <u>regime transitorio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">○ le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base di alcuni requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione, quali, ad esempio, il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori e l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;○ fino al 31 dicembre 2024, le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base, fra l'altro, dei seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none">a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;b) dotazione di un sistema di formazione e aggiornamento del personale;c) esecuzione di contratti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC.
---	---	---



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

10	Qualificazione con <u>riserva</u>	<p>La qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. Le stazioni appaltanti presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.</p> <p>È previsto un <u>regime transitorio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">○ la qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.
11	<u>Domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate</u>	<p>Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.</p> <p>ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione.</p> <p>ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.</p> <p>L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni.</p>



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

12	<u>Revisione della qualificazione</u>	<p>Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione effettuata dall'ANAC.</p> <p>Infatti, se dagli accertamenti condotti dall'Autorità risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.</p> <p>Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare anche, come requisiti premianti, la disponibilità ad effettuare affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate e l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.</p>
13	<u>Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere</u>	<p>Qualora le verifiche compiute da ANAC accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'Autorità può attivare, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza</p>

**ANALISI DEI DATI E DELLE TENDENZE RELATIVE AL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELLE
STAZIONI APPALTANTI**

1.1. Il monitoraggio del processo di qualificazione

Grazie all'acquisizione delle domande in modalità telematica, l'ANAC dispone di un monitoraggio costante del processo di qualificazione in corso con particolare riguardo ai soggetti richiedenti la qualificazione, ai settori di qualificazione (lavori, servizi e forniture, entrambi), ai livelli conseguiti (base-3, intermedio-2, avanzato-1), alla distribuzione territoriale dei soggetti qualificati, all'eventuale funzione di centralizzazione delle committenze, ecc.

Nel presente Allegato vengono presentate alcune elaborazioni di sintesi aggiornate alla data del 21 maggio 2024.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

La *tabella 1* contiene un riepilogo del numero delle amministrazioni che hanno compilato e inviato all'ANAC l'istanza di qualificazione in base all'esito della stessa.

<i>Tab. 1 - Distribuzione delle amministrazioni che hanno inviato la domanda per Esito (CF distinti)</i>		
<i>Esito</i>	<i>Numero amministrazioni</i>	<i>%</i>
Qualificazione ordinaria	3.870	58,3%
Qualificazione con riserva	526	7,9%
Non qualificate	1.716	25,9%
Non soggetta a qualificazione	521	7,9%
<i>Totale</i>	<i>6.633</i>	<i>100,0%</i>

Complessivamente, risultano **“qualificate” 4.391 amministrazioni** di cui 3.870 per via “ordinaria” e 526 con “riserva” (la somma delle qualificate per via “ordinaria” e delle qualificate con “riserva” è pari a 4.396 amministrazioni ma va depurata di 5 unità che risultano qualificate per via “ordinaria” in un settore e con “riserva” nell’altro).

Le amministrazioni **“non qualificate”** sono complessivamente 1.716 e sono oggetto di specifica analisi nel presente documento nel *paragrafo 1.3*.

La categoria delle amministrazioni **“non soggette a qualificazione”** riguarda quei soggetti che sono entrati nel servizio di acquisizione delle domande e hanno dichiarato di non rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della norma definito dall’art. 2, comma 2 dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023. Su tali dichiarazioni l’ANAC ha compiuto delle verifiche ai sensi dell’art. 10, comma 3 al fine di accertare la veridicità delle informazioni comunicati. Una sintesi delle verifiche effettuate viene fornita nel presente documento nel *paragrafo 1.4*.

Alle amministrazioni qualificate si devono aggiungere 118 soggetti **“qualificati di diritto”** ai sensi dell’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 di cui viene data evidenza, così come per le altre amministrazioni qualificate, nel sito dell’Autorità al seguente link <https://qualificazione.sa.anticorruzione.it/qualificazione>.

A tal proposito, è appena il caso di rilevare l’opportunità per i soggetti qualificati di diritto di effettuare periodicamente una simulazione del proprio livello di qualificazione, così da poter individuare eventuali possibili carenze da colmare ovvero fattori sui quali intervenire per rendere coerente il proprio effettivo livello di qualificazione con quello riconosciuto per legge.

La seguente *tabella 2* contiene un dettaglio delle 4.391 amministrazioni qualificate in base al **settore di qualificazione** dalla quale emerge che buona parte delle amministrazioni sono qualificate sia per il settore dei lavori sia per il settore dei servizi e forniture.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Dai dati in tabella si ricava che, complessivamente, le amministrazioni qualificate per le procedure di affidamento dei lavori sono 3.173 mentre quelle qualificate per le procedure di affidamento dei servizi e delle forniture sono 3.975.

Tab. 2 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per via "ordinaria" o con "riserva" per settore di qualificazione		
Esito	Numero amministrazioni	%
Solo L	416	9,5%
Solo SF	1.218	27,7%
L e SF	2.757	62,8%
Totale	4.391	100,0%

Le 4.391 amministrazioni qualificate appartengono alle **categorie di ente**² descritte nella seguente *tabella 3*.

Tab 3 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per categoria di amministrazione		
Categoria amministrazione	Numero amministrazioni	%
Amministrazione dello stato	426	9,7%
Regione	14	0,3%
Provincia	81	1,8%
Città metropolitana	6	0,1%
Comune	1.730	39,4%
Unione, CUC, SUA, consorzio, associazione	613	14,0%
Ente pubblico non economico	266	6,1%
Organismo diritto pubblico	1.007	22,9%
Altro	248	5,6%
Totale	4.391	100,0%

² La classificazione riportata nella *tabella 3* è costruita sulle categorie dell'art. 1, comma 1, lett. q dell'All. I.1 al d.lgs. n. 36/2023. Le amministrazioni sono state attribuite alle diverse categorie sulla base di un'analisi testuale e del controllo con altre classificazioni a disposizione dell'Autorità. Per i casi di dubbia attribuzione saranno effettuati ulteriori approfondimenti anche di carattere giuridico.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Tuttavia, all'interno delle 'Amministrazioni dello Stato' sono state comprese anche alcune scuole che si sono qualificate. Si deve però considerare che le scuole sono più di 8.000 e che le stesse svolgono appalti con *Common procurement vocabulary* (di seguito anche CPV), più o meno omogenei. Da ciò l'esigenza di una possibile qualificazione di soggetti che possano fungere da centrali di committenza per far fronte alle loro esigenze.

Le *tabelle 4 e 5* forniscono l'ulteriore dettaglio dei **livelli di qualificazione** nel settore dei lavori e nel settore dei servizi e delle forniture, distinguendo tra le due tipologie di qualificazione "ordinaria" e con "riserva".

Si osserva che, in base all'art. 9 comma 1 dell'all. II.4, la qualificazione con "riserva" rilasciata ai sensi del comma 4 dell'All. II.4 si è applicata sino al 30 giugno 2024. I soggetti rientranti in tale casistica potranno richiedere la qualificazione "ordinaria" rientrando nel servizio di qualificazione per la presentazione di una nuova istanza.

Nel *paragrafo 1.2* viene fornito uno specifico approfondimento dei dati riguardante gli **ipotetici livelli di qualificazione** di tutte le amministrazioni qualificate con "riserva" ai sensi del comma 4 dell'All. II.4 stimati in base a quanto riportato nelle istanze con "riserva" a suo tempo inviate da tali soggetti. La qualificazione effettiva potrà avere esiti anche più favorevoli rispetto a quanto stimato poiché ai fini della qualificazione "ordinaria" verranno riconosciuti l'esperienza in termini di gare, gli eventuali miglioramenti dell'organizzazione e le iniziative di formazione maturate nel periodo della riserva.

Si precisa che nel numero delle amministrazioni con riserva delle *tabelle 4 e 5* sono incluse 20 amministrazioni che hanno ottenuto la riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, rilasciata con specifica delibera dell'ANAC per situazioni aventi carattere di "eccezionalità", previa valutazione istruttoria, al fine di "*consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliare, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta*" (casi enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, ecc.). Per 17 delle citate 20 amministrazioni, la riserva prevista dal comma 13 riguarda entrambi i settori, per 2 amministrazioni esclusivamente il settore dei servizi e delle forniture, per 1 amministrazione esclusivamente i lavori.



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Tab. 4 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva) e per Livello qualificazione LAVORI

<i>Livelli di qualificazione</i>	<i>Numero Totale</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate per via ordinaria</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate con riserva</i>	<i>%</i>
L3	696	21,9%	696	26,0%	0	0,0%
L2	531	16,7%	530	19,8%	1	0,2%
L1	1.946	61,3%	1.450	54,2%	496	99,8%
Totale	3.173	100,0%	2.676	100,0%	497	100,0%

Tab. 5 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva) e per Livello qualificazione SERVIZI E FORNITURE

<i>Livelli di qualificazione</i>	<i>Numero Totale</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate per via ordinaria</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate con riserva</i>	<i>%</i>
SF3	782	19,7%	788	22,8%	0	0,0%
SF2	629	15,8%	638	18,5%	1	0,2%
SF1	2.004	50,4%	2.031	58,8%	517	99,8%
Totale	3.975	100,0%	3.457	100,0%	518	100,0%

In riferimento alla tipologia di amministrazione, un'informazione utile da conoscere al fine di valutare le caratteristiche del sistema di qualificazione consiste nella differenziazione tra le stazioni appaltanti che si sono qualificate dichiarando di svolgere funzioni di **centralizzazione delle committenze** (inclusendo unioni di comuni, cuc, ecc.) e le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di non svolgere tali funzioni.

Le tabelle 6 e 7 riportano i dati per il settore dei lavori e dei servizi e forniture secondo il dettaglio regionale. Si aggiunge che, complessivamente, il numero di amministrazioni qualificate come centrali di committenza per uno o entrambi i settori è pari a 545. A tali centrali di committenza sono convenzionate 7.853 amministrazioni.

Tab. 6 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Regione e per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale di committenza) LAVORI

Regione	Totale amministrazioni qualificate	di cui SA	di cui CC	% SA su Totale AA della Regione	% CC su Totale AA della Regione	% SA su Totale nazionale SA	% CC su Totale nazionale CC
ABRUZZO	165	132	33	80,0%	20,0%	4,9%	6,5%



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

BASILICATA	41	29	12	70,7%	29,3%	1,1%	2,4%
CALABRIA	135	113	22	83,7%	16,3%	4,2%	4,4%
CAMPANIA	332	289	43	87,0%	13,0%	10,8%	8,5%
EMILIA-ROMAGNA	152	104	48	68,4%	31,6%	3,9%	9,5%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	115	105	10	91,3%	8,7%	3,9%	2,0%
LAZIO	236	207	29	87,7%	12,3%	7,8%	5,8%
LIGURIA	72	58	14	80,6%	19,4%	2,2%	2,8%
LOMBARDIA	386	336	50	87,0%	13,0%	12,6%	9,9%
MARCHE	77	61	16	79,2%	20,8%	2,3%	3,2%
MOLISE	53	44	9	83,0%	17,0%	1,6%	1,8%
PIEMONTE	194	145	49	74,7%	25,3%	5,4%	9,7%
PUGLIA	184	155	29	84,2%	15,8%	5,8%	5,8%
SARDEGNA	174	138	36	79,3%	20,7%	5,2%	7,1%
SICILIA	195	179	16	91,8%	8,2%	6,7%	3,2%
TOSCANA	174	145	29	83,3%	16,7%	5,4%	5,8%
TRENTINO-ALTO ADIGE	188	179	9	95,2%	4,8%	6,7%	1,8%
UMBRIA	42	36	6	85,7%	14,3%	1,3%	1,2%
VALLE D'AOSTA	22	21	1	95,5%	4,5%	0,8%	0,2%
VENETO	219	185	34	84,5%	15,5%	6,9%	6,7%
n.c.	17	8	9	47,1%	52,9%	0,3%	1,8%
Totale	3.173	2.669	504	84,1%	15,9%	100,0%	100,0%

Tab. 7 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Regione e per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale di committenza)

SERVIZI E FORNITURE

Regione	Totale amministrazioni qualificate	di cui SA	di cui CC	% SA su Totale AA della Regione	% CC su Totale AA della Regione	% SA su Totale nazionale SA	% CC su Totale nazionale CC
ABRUZZO	135	113	22	83,7%	16,3%	3,2%	4,5%
BASILICATA	45	35	10	77,8%	22,2%	1,0%	2,1%
CALABRIA	135	113	22	83,7%	16,3%	3,2%	4,5%
CAMPANIA	326	293	33	89,9%	10,1%	8,4%	6,8%
EMILIA-ROMAGNA	233	184	49	79,0%	21,0%	5,3%	10,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	141	130	11	92,2%	7,8%	3,7%	2,3%
LAZIO	437	401	36	91,8%	8,2%	11,5%	7,4%
LIGURIA	90	76	14	84,4%	15,6%	2,2%	2,9%
LOMBARDIA	552	499	53	90,4%	9,6%	14,3%	10,9%
MARCHE	100	85	15	85,0%	15,0%	2,4%	3,1%



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

MOLISE	45	37	8	82,2%	17,8%	1,1%	1,6%
PIEMONTE	253	207	46	81,8%	18,2%	5,9%	9,5%
PUGLIA	219	192	27	87,7%	12,3%	5,5%	5,6%
SARDEGNA	203	168	35	82,8%	17,2%	4,8%	7,2%
SICILIA	199	182	17	91,5%	8,5%	5,2%	3,5%
TOSCANA	235	205	30	87,2%	12,8%	5,9%	6,2%
TRENTINO-ALTO ADIGE	234	224	10	95,7%	4,3%	6,4%	2,1%
UMBRIA	49	42	7	85,7%	14,3%	1,2%	1,4%
VALLE D'AOSTA	29	28	1	96,6%	3,4%	0,8%	0,2%
VENETO	298	264	34	88,6%	11,4%	7,6%	7,0%
n.c.	17	11	6	64,7%	35,3%	0,3%	1,2%
Totale	3.975	3.489	486	87,8%	12,2%	100,0%	100,0%

1.2. I requisiti delle amministrazioni qualificate con “riserva” ai sensi del comma 4 dell’All. II.4 in vista della qualificazione “ordinaria”

Le amministrazioni qualificate con “riserva” al 31 dicembre 2023³ sono riportate nella seguente tabella secondo la classificazione delle categorie prevista dall’art. 2, comma 3 dell’All. II.4.

Tab. 8 - Distribuzione delle SA qualificate con RISERVA comma 4 al 31.12.2023			
Codice tipo	Tipo	Numero	%
1	Comune	138	25,8%
2	Provincia	90	16,8%
3	Città metropolitana	6	1,1%
4	Regione	17	3,2%
5	Unione	206	38,5%
n. c. ⁴	Non classificato	78	13,5%
Totale		535	100,0%

Nelle ulteriori *tabelle 9 e 10* sono riportati gli esiti ipotetici per la qualificazione “ordinaria” rispetto ai punteggi contenuti nella domanda di qualificazione con “riserva” inviata all’ANAC. L’analisi è differenziata a seconda che l’amministrazione sia una centrale di committenza oppure no

³ A decorrere da 1° gennaio 2024 è ammessa la qualificazione con riserva solo sulla base delle previsioni di cui all’art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023

⁴ Nei non classificati rientrano diverse amministrazioni oggetto delle verifiche descritte nel *paragrafo 2.4.*



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

in quanto per le centrali si applica lo specifico sistema di attribuzione dei punteggi dell'art. 7 dell'All. II.4.

Come già premesso nel precedente *paragrafo 1.1*, le stime circa tali ipotetici livelli possono essere “sottostimate” in quanto per la valutazione “ordinaria” verranno considerate anche le gare svolte nel periodo della riserva e verranno valutati gli eventuali miglioramenti nei requisiti di “competenze” e “formazione” maturati fino al momento della presentazione della nuova istanza.



*Al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Tab. 9 – Analisi degli ipotetici livelli di qualificazione delle SA qualificate con RISERVA comma 4 al 31.12.2023 – SETTORE LAVORI

<i>Centrale Committenza</i>	<i>TOTALE SA qualificate con riserva comma 4 (C+G)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente alla qualif (D+E+F)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello L3</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello L2</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello L1</i>	<i>di cui con punteggio insuff o senza punteggio (H+I)</i>	<i>SA con punteggio sufficiente alla qualif (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio suff alla qualif L3 e L2 (D+E) e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio suff per L3 e L2 e almeno 1 CIG (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>
NO	271	199	30	23	146	72	73,4%	26,6%	10	18,9%	8	11,1%
SI	264	164	...	25	139	100	62,1%	37,9%	12	48,0%	35	35,0%
Totale	535	363	30	48	285	172	67,9%	32,1%	22	28,2%	43	25,0%

Tab. 10 – Analisi degli ipotetici livelli di qualificazione delle SA qualificate con RISERVA comma 4 al 31.12.2023 – SETTORE SERVIZI E FORNITURE



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

<i>Centrale Committenza</i>	<i>TOTALE SA qualificate con riserva comma 4 (C+G)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente alla qualif (D+E+F)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello SF3</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello SF2</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello SF1</i>	<i>di cui con punteggio insuff o senza punteggio (H+I)</i>	<i>SA con punteggio sufficiente alla qualif (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio suff alla qualif SF3 e SF2 e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio suff per SF3 e SF2 e almeno 1 CIG (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>
NO	271	221	37	31	153	50	81,5%	18,5%	33	48,5%	18	36,0%
SI	264	159	...	26	133	105	60,2%	39,8%	12	46,2%	47	44,8%
Totale	535	380	37	57	286	155	71,0%	29,0%	45	47,9%	65	41,9%



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

1.3 Le verifiche compiute dall'ANAC sulle amministrazioni qualificate con "riserva" e sulle amministrazioni dichiaratesi "non soggette a qualificazione"

L'art. 10, comma 3, dell'All. II.4 prevede che l'ANAC effettui delle verifiche "anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione". Nel corso del 2024 l'Autorità ha definito alcuni criteri per l'individuazione del campione di verifica con uno specifico focus alle dichiarazioni rese dai RASA in fase di qualificazione sui requisiti delle "competenze" e della "formazione" del personale della stazione appaltante/centrale di committenza e della struttura organizzativa stabile dedicata al *procurement*.

1.4 L'assegnazione d'ufficio di una Stazione appaltante o Centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 10, del Codice dei contratti

L'articolo 62, comma 10, del Codice dispone che: "Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo".

Al fine di regolamentare la procedura di assegnazione, con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 l'Autorità ha adottato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36", che disciplina tutte le fasi del relativo processo nel rispetto delle previsioni codicistiche, indicando le tempistiche da osservare e i criteri da seguire ai fini della individuazione di Stazioni appaltanti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gara oggetto di richiesta di assegnazione.

Unitamente al Regolamento è stato altresì messo a disposizione dei soggetti richiedenti un modulo da compilare con le informazioni inerenti alla procedura di affidamento oggetto della richiesta di assegnazione d'ufficio. Ciò al fine di consentire all'Autorità di individuare un numero adeguato di Stazioni appaltanti qualificate in possesso dei requisiti necessari per il suo espletamento.

Nel dettaglio, si evidenzia che nel corso dei primi sette mesi di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici (1° luglio 2023 - 31 gennaio 2024) sono pervenute all'Anac 17 istanze di assegnazione di Stazione appaltante qualificata, di cui 5 conclusesi con l'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di designazione d'ufficio.



*Al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Per le restanti 12 richieste di assegnazione, all'esito di adeguata istruttoria l'Autorità non ha invece avviato il relativo procedimento finalizzato alla designazione d'ufficio in quanto alcune richieste sono risultate carenti dei presupposti di ammissibilità, per altre è stata accertata la riconducibilità nell'ambito delle deroghe all'obbligo di qualificazione di cui all'art. 2, comma 2, dell'All. II.4, per altre ancora è stata richiesta una integrazione istruttoria a cui non ha fatto seguito la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.

Le assegnazioni sopra indicate si sono concluse nei limiti temporali previsti dal Codice e dal Regolamento adottato dall'Autorità, garantendo ove necessario il rispetto del principio del contraddittorio e della partecipazione del soggetto richiedente e delle Stazioni appaltanti interpellate in caso di necessità di chiarimenti e/o di integrazione documentale.

Ai fini della individuazione delle Stazioni appaltanti a cui richiedere la disponibilità l'Autorità si è basata sui dati in proprio possesso, acquisiti sia attraverso l'applicativo che consente la qualificazione che attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) che indica le gare svolte, applicando i criteri di cui all'art. 8 del citato Regolamento.

In particolare, l'Ufficio ha selezionato le Stazioni appaltanti e le Centrali di committenza da interpellare per l'eventuale assegnazione d'ufficio tenendo conto dell'oggetto della richiesta della Stazione appaltante istante (in particolare della categoria CPV di appartenenza dell'affidamento), del valore della procedura di affidamento, del settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato), del livello di qualificazione necessario, e della pregressa esperienza in affidamenti analoghi a quelli oggetto della richiesta di assegnazione.

Nell'ambito di tali parametri è stata poi riconosciuta priorità alle Stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze Stazioni appaltanti, in subordine ai soggetti iscritti di diritto e infine ai soggetti iscritti con riserva.

Si è inoltre valorizzato l'ambito amministrativo di appartenenza e la collocazione territoriale, dando precedenza alle Stazioni appaltanti o Centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o comunque poste in condizioni di contiguità territoriale con lo stesso.

1.5. Gli affidamenti disposti dalle stazioni appaltanti qualificate in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate

L'analisi è stata svolta sui dati della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) del 2023 prendendo in considerazione le procedure di affidamento (CIG) di importo superiore alle soglie di qualificazione per i settori dei lavori e dei servizi e forniture.

Considerando i casi relativi ai rapporti di delega in cui la delegante non risultava qualificata o non rientrava tra i soggetti qualificati di diritto, è emerso:

- un numero di affidamenti sopra le soglie di qualificazione disposti da stazioni appaltanti qualificate in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate pari a 1.815 nel periodo 1/7/2023 – 31/12/2024;



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

• un numero medio di affidamenti che ciascuna stazione appaltante qualificata è chiamata a disporre in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate pari a 3,71.

I dati disaggregati per settore sono riportati nella seguente tabella.

Tab. 11 – Affidamenti sopra le soglie di qualificazione disposti da stazioni appaltanti qualificate in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate;

Tipo Contratto	Num. Affidamenti	Num. (SA Delegata)	Media
Lavori	972	263	3,70
Servizi e Forniture	843	226	3,73
Totale	1.815	489	3,71

La presente circolare reca indirizzi interpretativi condivisi con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sen. Matteo Salvini